

GIOCO D'AZZARDO

LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

“TUTELA DELLA SALUTE DEGLI INDIVIDUI TRAMITE IL RIORDINO DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI GIOCHI CON VINCITE IN DENARO-GIOCHI D'AZZARDO”

UNA LEGGE IN 21 ARTICOLI PER RIORDINARE IN UN CODICE UNICO LE NORME SUL GIOCO D'AZZARDO NECESSARIE PER PREVENIRE DAVVERO LE CONSEGUENZE NOCIVE DI QUESTO GIOCO

TUTELA DELLA SALUTE DEGLI INDIVIDUI

Le persone più fragili vanno protette, ai minorenni deve essere impedito davvero di giocare, la pubblicità deve essere fortemente regolata (art. 4,5,6). I giocatori patologici devono essere curati davvero, su tutto il territorio nazionale. I loro familiari devono avere assistenza psicologica (art. 7).

Si istituisce un fondo (mediante l'1% del fatturato complessivo del gioco d'azzardo) per la cura, la prevenzione e la riabilitazione, e si incrementa il fondo antiusura per il pagamento dei debiti da GAP (art. 8). Si avviano attività di ricerca e monitoraggio delle forme di GAP in Italia (art. 9) con l'1% delle somme non riscosse e delle multe. Viene finanziato l'Osservatorio sulle dipendenze da gioco d'azzardo. Si riorganizza l'Osservatorio nazionale sulle dipendenze da gioco d'azzardo e si ridefiniscono le competenze dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (art. 12, 13)

POTERI AI COMUNI

I sindaci, sentiti i questori, sono le autorità che autorizzano l'apertura di sale da gioco e l'installazione di apparecchi per il gioco (art. 11). Le autorizzazioni rispettano le norme di pianificazione territoriale, tutelano la sicurezza urbana, rispettano distanze minime obbligatorie da luoghi sensibili (scuole, impianti sportivi, luoghi di culto, centri giovanili, strutture residenziali, ecc). Ai Comuni vanno trasferiti sulla L 328/2000 finanziamenti specifici per attività formative e culturali (art. 9) mediante lo 0,50% delle somme giocate.

CONTRASTO REALE ALLE INFILTRAZIONI MAFIOSE E AD ALTRE ILLEGALITA'

Si organizza un contrasto reale al gioco illegale, alle infiltrazioni mafiose, ai flussi di danaro illegali, ai fondi di investimento, trust e società anonime e con caratteristiche di opacità (art. 14, 15, 17). Si applica il codice delle leggi antimafia. I soggetti condannati, anche senza sentenza definitiva, o solo imputati, così come i loro familiari, non possono ottenere concessioni. Le società fiduciarie, i trust e i fondi di investimento sono obbligati a dichiarare l'identità del soggetto mandante o del titolare effettivo. I flussi finanziari devono essere tracciabili mediante l'uso di conti correnti bancari e postali, i clienti che compiono operazioni sensibili vanno identificati e i dati trascritti mediante sistemi informatici. Tutte le operazioni diventano tracciabili con l'istituzione dei registri delle scommesse e dei concorsi pronostici.

I LUOGHI DEL GIOCO, LE CARATTERISTICHE DEI GIOCHI (Art. 18, 19, 20)

Entro due anni dall'approvazione della legge si potrà giocare d'azzardo solo nelle sale gioco, autorizzate con legge apposita. I giocatori possono chiedere di essere esclusi dal gioco, nelle aree per il fumo non devono esserci apparecchi per il gioco, le giocate devono avere una durata minima di 4 secondi, sono vietati apparecchi per la lettura automatica delle giocate, il costo di ogni partita non deve essere superiore a un euro, e ogni vincita non deve superare i cento euro.

IL RECUPERO DEI FINANZIAMENTI NECESSARI PER LE CURE, LA PREVENZIONE, LA RICERCA

Percentuali del fatturato, dei premi non riscossi e delle multe vanno destinate alla cura, prevenzione, formazione e ricerca (art. 8, 9). Si persegue l'armonizzazione fiscale tra il gioco d'azzardo e le altre imprese (Art. 10) e si contrasta realmente l'evasione fiscale e tributaria (art. 16).

Le sanzioni diventano più aspre (art. 21).